

Termini e modalità per la verifica dell'effettivo esercizio associato delle funzioni fondamentali comunali da parte delle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 91, comma 2, e per gli effetti dell'articolo 82 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68.

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, "Norme sul sistema delle autonomie locali";

Visto in particolare l'articolo 90 della l.r. 68/2011, che disciplina la concessione di contributi alle unioni di comuni;

Visto in particolare l'articolo 91 della l.r. 68/2011, che disciplina la verifica dell'effettività dell'esercizio associato e la revoca del contributo alle unioni di comuni e prevede che, con deliberazione della Giunta regionale, sono stabiliti i termini e le modalità per la verifica, da parte della struttura regionale competente, della sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 90 della legge medesima;

Visto, altresì, l'articolo 82 della l.r. 68/2011, che prevede quale condizione di accesso ai contributi ai comuni in situazione di maggior disagio l'esercizio mediante l'unione di comuni, di cui i medesimi fanno parte, di almeno cinque funzioni fondamentali tra quelle indicate al comma 1 dell'articolo 82;

Vista la deliberazione n. 811 del 8 ottobre 2013, con la quale sono stati individuati i termini e le modalità per la verifica dell'effettivo esercizio associato delle funzioni fondamentali comunali da parte delle unioni di comuni, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della l.r. 68/2011;

Vista la deliberazione n. 111 del 19 febbraio 2014, con la quale sono stati approvati i termini e le modalità per la concessione dei contributi ai piccoli comuni in situazione di maggior disagio, ai sensi dell'articolo 82 della l.r. 68/2011;

Considerato che la deliberazione n. 111 sopracitata ha previsto che nel procedimento di concessione dei contributi ai comuni in situazione di maggior disagio si tenga conto degli esiti della verifica di effettività dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali da parte delle unioni di comuni, effettuate nell'ambito delle verifiche dell'articolo 91 della l.r. 68/2011;

Ritenuto opportuno individuare una specifica disciplina per la verifica dell'effettivo esercizio associato delle funzioni fondamentali comunali da parte delle unioni di comuni ai fini dell'ammissibilità dei comuni al contributo annuale ai piccoli comuni in situazione di maggior disagio, previsto dall'articolo 82 della l.r. 68/2011;

Ritenuto di unificare le due discipline per le verifiche di effettività dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali, sia ai sensi dell'articolo 91 che per gli effetti dell'articolo 82 della l.r. 68/2011;

Considerato che l'allegato A alla deliberazione n. 811 sopracitata disponeva i termini per la verifica di effettività relativa all'anno 2014;

Considerato che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 91 della l.r. 68/2011, la verifica di effettività è effettuata con cadenza biennale e che, pertanto, occorre disciplinare i termini per la verifica di effettività dell'anno 2016;

Considerato che per l'anno 2016, dati i tempi delle verifiche di effettività, non vi sono i termini per

consentire ulteriori verifiche per la riammissione delle funzioni nel caso in cui ne sia accertato il mancato effettivo esercizio in sede di verifica;

Considerato che con la deliberazione n. 811 sopracitata per lo svolgimento delle verifiche di effettività sulle singole funzioni fondamentali sono state individuate le attività o i servizi ritenuti indicativi dello svolgimento effettivo delle funzioni medesime;

Considerato che con legge regionale 3 marzo 2015, n. 22, è stato sostituito l'articolo 90 della l.r. 68/2011 e modificata la disciplina per l'accesso delle unioni di comuni ai contributi, prevedendo, tra l'altro, anche la funzione fondamentale "servizi in materia statistica" quale funzione fondamentale utile per l'accesso ai contributi;

Ritenuto, pertanto, necessario individuare per la funzione "servizi in materia statistica" le attività o i servizi ritenuti indicativi dello svolgimento effettivo;

Ritenuto, inoltre, necessario modificare le attività o i servizi indicativi dello svolgimento effettivo di alcune funzioni fondamentali per le quali la legislazione regionale di settore ha definito in dettaglio il contenuto delle funzioni fondamentali dei comuni;

Visto il parere favorevole del CD espresso in data .....

Esperita la procedura di cui all'articolo 14 del Protocollo di Intesa Regione – Enti locali sottoscritto il 6 febbraio 2006 (Vista l'intesa conseguita il ..... nel tavolo di concertazione istituzionale tra la Giunta regionale e le Associazioni rappresentative degli enti locali);

A voti favorevoli unanimi

#### DELIBERA

1. E' approvato l'allegato A alla presente deliberazione, con il quale sono stabiliti i termini e le modalità per la verifica dell'effettivo esercizio associato delle funzioni fondamentali comunali da parte delle unioni di comuni, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, e per gli effetti dell'articolo 82 della l.r. 68/2011;
2. Il Settore affari istituzionali e delle autonomie locali della Direzione affari legislativi, giuridici ed istituzionali è individuato quale struttura competente per gli adempimenti e i procedimenti di cui alla presente deliberazione.
3. La presente deliberazione sostituisce integralmente la deliberazione di Giunta regionale n. 811 del 8 ottobre 2013.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta  
Il Direttore generale  
Antonio Davide Barretta

Il Dirigente responsabile  
Luigi Izzi

Il Direttore

Patrizia Magazzini